



Regione Lombardia

Casa e Opere Pubbliche

ALLEGATO B

VADEMECUM
gennaio 2007

PRINCIPALI CONDIZIONI PER LA'MMISSIBILITA' AI CONTRIBUTI DELLA LEGGE 13/1989

Per tutto quanto non contenuto nel presente "Vademecum" si fa riferimento alla legge n. 13/89, alla Circolare Ministeriale del 22 giugno 1989, n. 1669 ed alle "Linee guida per l'accesso ai contributi", precedentemente fornite.

I lavori da eseguire devono essere conformi all'articolo 8 del DM 14 giugno 1989, n. 236.

Possono essere erogati i contributi anche per interventi parificabili e non compresi nel succitato articolo 8 ed, in ogni caso, se sono relativi all'impiego della "domotica".

L'ammissibilità delle richieste di contributo per l'esecuzione delle opere di eliminazione delle barriere architettoniche all'interno di un alloggio e/o nelle parti comuni di un edificio DEVE ESSERE COMUNICATA DAL COMUNE AGLI INTERESSATI ENTRO 30 GIORNI DALLA PROTOCOLLAZIONE DELLE DOMANDE, (come previsto dalla legge 241/1990)

N.B.: l'ammissibilità delle richieste non comporta automaticamente il finanziamento delle stesse. Dopo la presentazione della domanda gli interessati possono realizzare direttamente le opere senza attendere l'erogazione del contributo da parte della Regione e, quindi, sopportando il rischio dell'eventuale mancata concessione del contributo.

Non può essere presentata la domanda di contributo, ovvero la stessa deve essere respinta dal Comune:

- ⇒ se l'edificio nel quale si intendono eseguire le opere di eliminazione delle barriere architettoniche è stato realizzato successivamente alla data dell'11 agosto 1989, anche in presenza del "progetto di adattabilità".
(Ai fini dell'applicazione della legge n. 13/1989, la data dell'11 agosto 1989, deve essere riferita all'approvazione della concessione edilizia da parte del Comune);
- ⇒ se il richiedente il contributo presenta una disabilità temporanea;
- ⇒ se l'edificio è di proprietà di un ente gestore di edilizia residenziale pubblica (ALER o Comune);
- ⇒ se le opere di eliminazione delle barriere architettoniche sono state eseguite prima dell'inoltro al Comune della domanda di contributo.

Ai fini dell'ammissibilità della domanda di contributo il Comune deve verificare e, se necessario, fare integrare la stessa, a pena di esclusione:

- ⇒ se la richiesta di contributo è stata presentata in carta da bollo, ai sensi della normativa vigente (DPR 642/72 art. 3);
- ⇒ se la persona che presenta la domanda di contributo è in possesso di una certificazione attestante un'invalidità permanente rilasciata dall'ASL, oppure del certificato medico attestante il tipo di disabilità, la patologia e le difficoltà alla mobilità;
- ⇒ se il centro residenziale pubblico o privato, per il quale viene richiesto il contributo, vede la presenza di almeno una persona con disabilità permanente e la stessa ha la residenza anagrafica o la stabile e abituale dimora all'interno del centro stesso.
(La domanda deve essere presentata dal legale rappresentante del centro e controfirmata dalla persona disabile. In caso di presenza di più persone disabili è sufficiente la firma di uno solo di loro, con preferenza per chi ha una disabilità totale);
- ⇒ se la persona disabile che intende eseguire le opere di eliminazione delle barriere architettoniche all'interno di un alloggio non è proprietaria dell'alloggio stesso, la richiesta di contributo deve essere presentata dal proprietario e controfirmata dalla persona disabile;
- 1) se la persona disabile che intende eseguire le opere di eliminazione delle barriere architettoniche nelle parti comuni di un edificio:
 - **è proprietaria** di un alloggio, la domanda di contributo deve essere presentata:
 - 1) dall'amministratore del condominio e sottoscritta dal disabile se l'assemblea condominiale ha deliberato di autorizzare gli interventi e di assumersene l'onere finanziario,

- 2) dall'amministratore del condominio e sottoscritta dal disabile, se l'assemblea ha deliberato di autorizzare gli interventi senza assumersene l'onere finanziario,
 - 3) dal disabile, solo per le casistiche art. 2 comma 1 Legge 13/89, nel caso previsto dal comma 2;
- Per i punti 1 e 2 è necessario allegare il Verbale dell'Assemblea condominiale dal quale si evince che la stessa si è espressa favorevolmente ai sensi dell'art. 1136 – 2° e 3° comma - del Codice Civile.
Per il punto 3 è necessario allegare dichiarazione del disabile attestante il rifiuto di assumere o la non assunzione entro 3 mesi dalla richiesta delle deliberazioni di cui al comma 1 art. 2 della legge 13/89.

- **non è proprietaria** dell'alloggio, la domanda di contributo deve essere presentata:

- 1) dall'amministratore del condominio e sottoscritta sia dal proprietario dell'alloggio che dal disabile se l'assemblea condominiale ha deliberato di autorizzare gli interventi e di assumersene l'onere finanziario,
- 2) dall'amministratore del condominio e sottoscritta sia dal proprietario dell'alloggio che dal disabile, se l'assemblea ha deliberato di autorizzare gli interventi senza assumersene l'onere finanziario,
- 3) dal proprietario dell'alloggio, con controfirma del disabile, solo per le casistiche art. 2 comma 1 Legge 13/89, nel caso previsto dal comma 2.

Per i punti 1 e 2 è necessario allegare il Verbale dell'Assemblea condominiale dal quale si evince che la stessa si è espressa favorevolmente ai sensi dell'art. 1136 – 2° e 3° comma - del Codice Civile.

Per il punto 3 è necessario allegare dichiarazione del proprietario dell'alloggio controfirmata dal disabile attestante il rifiuto di assumere o la non assunzione entro 3 mesi dalla richiesta delle deliberazioni di cui al comma 1 art. 2 della legge 13/89.

- ⇒ se la persona disabile che intende eseguire le opere di eliminazione delle barriere architettoniche in un alloggio e/o nelle parti comuni di un edificio ha la residenza o la fissa e stabile dimora presso tale alloggio;
Nel caso in cui il disabile non avesse la residenza nell'immobile su cui intende intervenire può presentare ugualmente la domanda redigendo una dichiarazione in cui attesta che, non avendo ancora ottenuto la residenza nell'abitazione in cui vengono eseguiti i lavori, si impegna a richiederla non appena gli stessi siano stati eseguiti. **L'erogazione del contributo è vincolata alla verifica dell'acquisizione della residenza.**
Se l'avente diritto al contributo intende cambiare residenza senza avere eseguito gli interventi non può ricevere l'erogazione del contributo e il Comune deve restituire lo stesso alla Regione. Nel caso il beneficiario intendesse eseguire i lavori sull'immobile oggetto della nuova richiesta di residenza deve presentare una nuova domanda.

Ai fini della determinazione del contributo il comune deve controllare:

- ⇒ se le opere che si intendono eseguire sono assistite anche da altri contributi a qualsiasi titolo erogati da altri enti pubblici o privati e l'importo complessivo di tali contributi non supera l'importo del costo delle opere che si intendono eseguire. In questo caso il contributo richiesto deve essere concesso ed erogato dal Comune, in quanto i contributi erogati con legge n. 13/1989 sono cumulabili con quelli concessi a qualsiasi titolo al disabile, al condominio, al centro o istituto.
Tuttavia, qualora gli altri contributi siano stati concessi per la realizzazione della stessa opera, l'erogazione complessiva non può superare la spesa effettivamente sostenuta. Infatti il contributo è pari alla spesa residua non coperta da altri contributi specifici;
- ⇒ se le parti comuni di un edificio, per le quali si intende chiedere il contributo con la legge n. 13/1989, hanno già beneficiato di altri contributi con la medesima legge o a qualsiasi altro titolo e l'importo complessivo di tali contributi e di quello relativo alle opere per cui viene presentata la domanda supera l'importo di € 7.101,28 (I.V.A. al 4% compresa). In questo caso l'importo del contributo richiesto deve essere ridotto, fino alla citata misura massima consentita di € 7.101,28 (I.V.A. al 4% compresa);
- ⇒ se l'alloggio per il quale si intende chiedere il contributo con la legge n. 13/1989, ha già beneficiato di altri contributi con la medesima legge o a qualsiasi altro titolo e l'importo complessivo di tali contributi e di quello relativo alle opere per cui viene presentata la domanda supera l'importo di € 7.101,28 (I.V.A. al 4% compresa). In questo caso l'importo del contributo richiesto deve essere ridotto fino alla citata misura massima consentita di € 7.101,28 (I.V.A. al 4% compresa).

Si fa inoltre presente che, se l'intervento di eliminazione delle barriere architettoniche è stato realizzato prima del decesso della persona disabile, hanno diritto a subentrare gli eredi legittimi. In caso contrario, ovvero se l'intervento non è stato ancora realizzato, gli stessi eredi non hanno diritto a subentrare e il contributo deve essere restituito.